

Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Art. 10

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

<<3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.>>.